



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 485	Del 28 NOV. 2014	Atti 49/76/352
-----------------------------	-------------------------	----------------

**Oggetto: Stipulazione di una convenzione con AIVIS
"Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada" Onlus di
Milano per attività di volontariato in Azienda.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che lo Stato Italiano e la stessa Regione Lombardia hanno riconosciuto con legislazioni proprie il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo al fine del conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli altri Enti Locali;
- che le predette legislazioni prevedono che le organizzazioni di volontariato possono svolgere le attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche, e prevedono altresì che tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici possono essere stipulate convenzioni che regolano i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato;
- che AIVIS "Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada" Onlus di Milano ha chiesto, con mail 28.3.2014, la stipula di una convenzione per poter svolgere attività di volontariato presso questa Azienda;
- che, con mail 6 maggio e 8 ottobre 2014, sono state mandate ad AIVIS rispettivamente una bozza e successivamente il testo definitivo della convenzione di cui trattasi;
- che AIVIS ha restituito brevi manu la convenzione sottoscritta per accettazione;
- che, con mail 14.11.2014, AIVIS ha comunicato che i costi assicurativi per i propri volontari resteranno a carico dell'Associazione medesima;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 485	Del 28 NOV. 2014	Atti 49/76/352
----------------------	------------------	----------------

visti:

- la L. 11 agosto 1991 n.266 "Legge quadro sul volontariato";
- la L.R. 24 luglio 1993 n.22 "Legge regionale sul volontariato";
- l'attestazione dell'Ufficio circa la legittimità del presente provvedimento;

accertato il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale, espresso con mail 8.10.2014;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di stipulare una convenzione con AIVIS "Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada" Onlus di Milano per consentire e regolare l'accesso di volontari presso l'Azienda, con validità triennale dalla data di sottoscrizione;
- 2) di approvare il testo della convenzione allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, dando atto che la copertura assicurativa dei volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi resterà a carico dell'Associazione;
- 3) di dare pubblicità al presente argomento (come indicato nell'oggetto della deliberazione) sul sito internet aziendale nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 485	Del 28 NOV, 2014	Atti 49/76/352
----------------------	------------------	----------------

- 5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Propiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

Direzione Medica di Presidio

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Paola Navone

Pratica trattata da: dott.ssa M. Grazia Giacomelli



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.

485

Del 28 NOV. 2014

Atti 49/76/352

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 28 NOV. 2014

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 8 (otto) pagine, di cui n. 5 (cinque) pagine di allegati parte integrante.

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI DI MILANO E L'AIVIS "ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME E INFORTUNI DELLA STRADA" ONLUS DI MILANO PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN ISTITUTO.

Tra

L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con sede in Milano, piazza Cardinal Ferrari 1, codice fiscale n. 80064670153 (d'ora in avanti indicato semplicemente come Istituto), in persona del legale rappresentante, il Direttore generale dott. Amedeo Tropicano

e

l'AIVIS "Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada" Onlus (in seguito denominata AIVIS), con sede in Milano, via Numa Pompilio 7, codice fiscale n. 97504180155, in persona del Presidente pro-tempore dott.ssa Manuela Barbarossa

Premesso

- che con la legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo proponendosi di promuovere lo sviluppo - salvaguardandone l'autonomia e favorendone l'apporto originale - per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli altri Enti Locali;
- che la Regione Lombardia, in osservanza a quanto stabilito dalla suddetta legge n. 266/1991, ha promulgato la "Legge regionale sul volontariato" n. 22 del 24 luglio 1993;
- che le predette leggi:
 - prevedono che le organizzazioni di volontariato possono svolgere le attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche;
 - prevedono altresì che tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici possono essere stipulate convenzioni che regolano i reciproci



rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'AIVIS Onlus è associazione di volontariato senza fini di lucro. E' iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato della Lombardia, iscrizione disposta con decreto del Pres. della Giunta Reg. n. 696.

Finalità dell'Associazione, come risulta dallo statuto, è quella di dare solidarietà e sostegno ai malati, vittime di incidenti stradali e alle loro famiglie.

Art. 2

L'AIVIS assicurerà una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza in Istituto, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia.

Si impegna a prestare aiuto psicologico ai degenti, a svolgere attività di collegamento tra degente e famiglia, a collaborare con il personale ospedaliero per attività socializzanti o riabilitative e quant'altro si rivelasse utile per un sostegno psico-sociale dei degenti stessi e per un miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio degli utenti.

Si impegna a collaborare con il personale ospedaliero per attività socializzanti o riabilitative e quant'altro si rivelasse utile per un sostegno psico-sociale dei degenti stessi e per un miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio degli utenti.

Art. 3

L'azione dell'AIVIS si porrà sempre in rapporto di integrazione con quella



del personale sanitario e sociale dell'Istituto e non potrà mai configurarsi come supplenza del personale stesso.

Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'AIVIS saranno disponibili a partecipare a riunioni con l'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) dell'Istituto nonché a riunioni di reparto con il personale sanitario, per ricevere segnalazioni e discutere i problemi dei degenti, per approfondire aspetti tecnici assistenziali, per concordare le modalità di migliore coordinamento dell'attività di reparto.

In particolare la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative avverrà sotto la vigilanza del personale e la responsabilità del direttore del reparto ovvero del collaboratore professionale sanitario infermiere esperto (già capo sala).

Art. 4

L'AIVIS si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari.

Art. 5

L'AIVIS si impegna a fornire all'Istituto l'elenco nominativo dei propri volontari e a munirli di appositi contrassegni di riconoscimento, secondo quanto verrà concordato con l'Istituto stesso.

Art. 6

I volontari in elenco godranno di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7

Ai volontari sarà consentito l'ingresso nei reparti la mattina o il pomeriggio, in orari concordati, compatibili in ogni caso con le esigenze del loro servizio.

Art. 8



Le parti si impegnano a verificare in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento dell'attività, ciò anche in relazione a quanto previsto nella "Carta dei Servizi" approvata dall'Istituto.

Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi responsabili ai responsabili della controparte e non dovranno essere oggetto di discussioni personali tra volontari e membri del personale sanitario.

Potrà essere costituita una Commissione mista incaricata di valutare l'andamento della collaborazione e la verifica delle prestazioni rese nonché il controllo sulla loro qualità anche in periodiche riunioni con volontari, operatori e responsabili.

Art. 9

I volontari sono tenuti all'osservanza del segreto professionale e comunque alla massima riservatezza su tutto ciò di cui vengano a conoscenza per ragioni del proprio servizio.

Art. 10

La presente convenzione avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di disdetta in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno un mese.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipulazione di nuova convenzione.

Potrà essere affidato alla Commissione mista di cui all'art. 10 l'incarico di valutare eventuali problemi che dovessero insorgere e di cercare una composizione amichevole tra le parti.

Art. 11

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.



Art. 12

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 28 NOV. 2014

per l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico

"Gaetano Pini"

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Amedeo Tropiano)

per l'AIVIS "Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada" Onlus

IL PRESIDENTE pro-tempore

(dott.ssa Manuela Barbarossa)

Manuela Barbarossa

www.AlboPretorio.it